



*Comitato Regionale per le Onoranze
ai Caduti di Marzabotto*



COMUNE DI
MARZABOTTO



COMUNE DI
GRIZZANA MORANDI



COMUNE DI
MONZUNO



**LEGGE ISTITUTIVA
STATUTO**



*Comitato Regionale per le Onoranze
ai Caduti di Marzabotto*

**LEGGE ISTITUTIVA
STATUTO**

2018

Le ragioni di una legge

Marzabotto, da memoria tragica a simbolo e impegno di libertà, di giustizia e di pace. Eredità e valori consegnati alla storia. Sono cose dette e scritte ogni volta che le circostanze impongono di ricordare il sacrificio di quel grande martirio che indica ai potenti le leggi del diritto e il civile consenso per governare anche il cuore dell'uomo, com'ebbe a dire il poeta. Tutto ciò per trarre, dagli eventi drammatici dell'autunno del 1944, nuovo stimolo ad operare per contribuire ad estirpare ogni forma di violenza e le cause stesse della guerra dalla condizione umana, per una vera diaconia di pace, attraverso l'unificazione delle coscienze e delle responsabilità, per dare soluzioni positive ai tanti problemi del genere umano, mediante il dialogo, la tolleranza e la solidarietà fra tutti i popoli.

Se è vero che tali valori stanno molto più in alto del dettato giuridico e di questo erano ben consapevoli le forze democratiche che, congiuntamente, proposero e approvarono la Legge n. 47 del 20 ottobre 1982, quelle forze vollero, tuttavia, con l'atto legislativo, creare un momento unitario ed operativo che, tenendo conto delle esperienze fatte, avesse valenza regionale e fondamento istituzionale per un salto di qualità.

Il Comitato si propone, quindi, di fare emergere - come indica lo statuto - nella coscienza e nella vita civile, attraverso la ricerca storica severa e con la documentazione scientificamente rigorosa, i valori di una singolare pagina della resistenza nel contesto economico e sociale, culturale e religioso, familiare e comunitario delle popolazioni dell'intero territorio che ha in Monte Sole il suo epicentro.

Di qui la richiesta di uscire dallo schema organizzativo comunale, divenuto insufficiente, chiamando a far parte del Comitato, oltre gli altri due comuni, anche la Provincia e la Regione.

In breve, le comunità di Marzabotto, di Grizzana Morandi e di Monzuno, quali depositarie della memoria storica e dei valori morali che da esse discendono, chiamano, senza retorica, tutti coloro che, per passato e geografia, sono più vicini ad aiutarle nell'esercizio di un dovere, non delegabile, di «mantenere vivo il ricordo dell'eccidio» per costruire una vera pace, con la forza della ragione.

Relazione all'atto legislativo

La montagna dei martiri è divenuta un simbolo nella storia: il simbolo dell'atrocità e della disumanità cui può giungere la guerra. I caduti nello spaventoso eccidio dell'autunno 1944, vittime inermi ed innocenti, sono stati riconosciuti dalla coscienza di tutto il mondo come testimoni in cui si ricapitolano i dolori, i lutti, le rovine della guerra e il desiderio di pace e di giustizia di tutta l'umanità.

Il Comune di Marzabotto, depositario e custode di un tale impegnativo lascito della storia, ha da diversi anni costituito, insieme ai Comuni di Grizzana e Monzuno, un Comitato per le onoranze ai caduti di Marzabotto: Comitato la cui opera si è indirizzata alla promozione ed alla diffusione degli ideali di libertà, di pace, di giustizia, nel nome e nel segno incancellabile dei martiri.

La meritoria attività del Comitato è andata, nel tempo, ampliandosi ed acquistando, com'era giusto ed auspicabile, rilevanza sempre crescente. Basti accennare al fatto che nel corso del 1979 il Comitato ha avuto sette inviti ufficiali per manifestazioni all'estero, e trecento inviti per visite ufficiali, sessanta dei quali all'estero. Il Comitato è inoltre promotore, ed ovviamente animatore e partecipante, delle «Quattro giornate delle città martiri», importantissima manifestazione di carattere internazionale.

Il dilatarsi ed il qualificarsi degli impegni rischia di mettere in difficoltà il Comitato dei Comuni. Per questo le forze politiche regionali sono state interessate affinché fosse costituito un organismo regionale che gli subentrasse, raccogliendone e sviluppandone l'attività. La presente proposta di legge intende appunto rispondere a tali richieste.

Si propone, quindi, la costituzione di un Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, con la partecipazione della Regione, dei Comuni di Marzabotto, di Grizzana, di Monzuno e dell'Amministrazione Provinciale di Bologna.

Il Comitato, istituito a tempo indeterminato, è retto da uno Statuto il cui contenuto verrà liberamente determinato dagli Enti aderenti al Comitato. Unico limite alla libera disponibilità dello Statuto è l'articolo 2, nel quale si fissano condizioni minime di rappresentatività per gli organi collegiali del Comitato. È appena il caso di precisare che tali condizioni sono di fatto già rispettate nella composizione degli organi del Comitato comunale esistente.

Lo Statuto verrà poi approvato. Questa approvazione, unita all'istituzione fatta con legge regionale, permette di configurare il Comitato come organismo dotato di personalità giuridica.

Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto si istituiva con la Legge Regionale 20 ottobre 1982, n. 47, e modificata dalle Leggi Regionali 16 luglio 2015, n. 10 e 3 marzo 2016, n. 3.

LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 9 maggio 2016, n. 7

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Finalità

Capo II - Programmazione e interventi

Art. 4 - Ambito d'intervento regionale

Art. 5 - Programmazione regionale degli interventi

Capo III - Disposizioni finali

Art. 6 - Clausola valutativa

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 - Disposizioni finanziarie

Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della

propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica Italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo

e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

a) per "memoria": il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi

nel corso del ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il referendum istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

b) per "storia": la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera a);

c) per "luogo della memoria": uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

Art. 3

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene atti-

vità di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:

a) la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;

b) la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

c) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e ster-

minio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

d) la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

e) la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

f) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;

g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;

i) la riflessione pubblica sull'im-

portanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

Capo II

Programmazione e interventi

Art. 4

Ambito d'intervento regionale

1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;

e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);

f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della

rete degli istituti storici regionali.

3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducentistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.

5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.

6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di

riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

Art. 5

Programmazione regionale degli interventi

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 9 maggio 2016, n. 7)

1. L'Assemblea legislativa appro-

va, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.

2. Il programma definisce in particolare:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
- c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
- d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione, nel rispetto della normativa statale in materia.

5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli in-

terventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).

7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.

8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di

concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:

a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;

b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;

c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.

10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti

d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.

11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

Capo III Disposizioni finali

Art. 6

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:

1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;

b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 7

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo);

b) la legge regionale 24 maggio 1982, n. 25 (Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);

c) la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13 (Istituzione del "Centro residenziale Cà Malanca" di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);

d) la legge regionale 20 maggio 1994, n. 23 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione "Museo-Monu-

mento al Deportato" per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);

e) la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18 (Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).

2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dall'1 gennaio 2017.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all'interno della Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" - U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti", voce n. 17 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Per gli esercizi successivi al

2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9

*Modifiche alla legge regionale
n. 47 del 1982*

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per

le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:

“Art. 2

1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:

a) la Regione Emilia-Romagna;

b) il Comune di Marzabotto;

c) il Comune di Grizzana;

d) il Comune di Monzuno;

e) la Città Metropolitana di Bologna.

3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.”.

**STATUTO
DEL COMITATO REGIONALE PER LE ONORANZE
AI CADUTI DI MARZABOTTO**

Approvato da:

- *Comune di Monzuno delibera n. 60 del 28/07/2017;*

- *Comune di Marzabotto delibera n. 57 del 31/07/2017;*

- *Comune di Grizzana Morandi delibera n. 33 del 31/07/2017;*

- *Città Metropolitana di Bologna delibera n. 50 del 27/09/2017.*

ARTICOLO 1

(Denominazione e scopo)

Il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto ha per fine istituzionale di mantenere vivo il ricordo del sacrificio dei cittadini vittime dell'eccidio perpetrato dai nazi-fascisti nell'autunno del 1944.

Si propone di promuovere e diffondere, fra le genti del nostro e di altri Paesi, gli ideali di libertà, di pace, di giustizia sociale, di solidarietà e di cooperazione internazionale, per un mondo affrancato dalla violenza, ideali che costituirono le basi del patto unitario delle forze antifasciste nella Resistenza, che sono fondamento della Carta Costituzionale.

Per l'attuazione degli scopi suddetti, il Comitato anche in collaborazione con gli altri Enti e Associazioni che si occupano della conservazione della memoria di Monte Sole, si prefigge:

a) la conservazione di elenchi, atti, documenti, testimonianze e quant'altro ha riferimento all'eccidio ed alla guerra di liberazione nazionale, relativamente al territorio che fu teatro della strage, comprendente i Comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi;

b) la difesa, conservazione e valorizzazione di tale territorio, a scopo didattico e culturale, il restauro dei ruderi dei centri distrutti l'apposizione di memorie riguardanti gli eventi;

c) l'assistenza morale ai superstiti ed ai loro familiari diretti;

d) la promozione di cerimonie e manifestazioni commemorative del sacrificio delle vittime del barbaro scempio, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Marzabotto, Monzuno, Grizzana Morandi, la città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna;

e) La partecipazione a convegni e manifestazioni, anche internazionali, celebrativi, rievocativi o di studio della Resistenza e la difesa della democrazia,

f) La promozione di iniziative atte a fare conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, le barbarie del nazifascismo, gli orrori delle guerre e della violenza, estirpandone le cause dalla condizione umana, individuando nella scuola il primo momento in cui si forma la coscienza democratica, rinsaldando i legami di amicizia fra le città martiri o vittime delle guerre, attraverso incontri o quant'altro possa consolidare la pace e la collaborazione fra i popoli.

ARTICOLO 2

(Sede Legale)

Il Comitato ha la propria sede legale in Marzabotto.

ARTICOLO 3

(Organi del Comitato)

Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ARTICOLO 4

(Composizione dell'Assemblea)

L'Assemblea è costituita:

- a) Da quattro rappresentanti individuati dalle famiglie delle

medaglie al Valor Militare Mario Musolesi – Giovanni Fornasini – Gastone Rossi – Francesco Calzolari nominati dal Consiglio Comunale di Marzabotto sentite le famiglie interessate se ed in quanto reperibili; da sei familiari di caduti o superstiti (due per Marzabotto, due per Grizzana Morandi e due per Monzuno) nominati dai rispettivi Consigli Comunali su indicazione dell'associazione familiari delle vittime dell'Eccidio nazifascista di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi;

b) Da due rappresentanti per ciascuno dei tre Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno, nominati dai rispettivi consigli Comunali, di cui uno espressione della minoranza;

c) Da due rappresentanti della Regione Emilia Romagna nominati dall'assemblea Legislativa, di cui uno espressione della minoranza;

d) Da due rappresentanti della Città Metropolitana di Bologna, nominati dal Consiglio metropolitano di cui uno espressione della minoranza;

e) Da un rappresentante nominato dall'Ordinario Diocesano di Bologna;

f) Da tre rappresentanti uno per ogni Comune delle Associazioni Partigiane e Combattentistiche designati dalle rispettive sezioni

operanti nei territori dei Comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi e Monzuno e nominati dai rispettivi Consigli Comunali;

g) Da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL di Bologna

h) Da un rappresentante dell'Istituto per la storia e le memorie del novecento - Parri E- R

ARTICOLO 5

(Insediamento dell'assemblea e sua convocazione)

L'assemblea è convocata dal Presidente del Comitato e si riunisce di norma almeno due volte all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessità su richiesta del Consiglio Direttivo o di un quinto dei propri membri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Nella seduta di insediamento l'assemblea, presieduta dal membro più anziano di età, prima di procedere alla nomina del Presidente, verifica la legittimità della propria costituzione.

I rappresentanti delle Associazioni di cui all'art. 4 c.1 lettera a) e f) possono essere revocati dai Consigli Comunali su proposta della rispettiva Associazione.

Le sedute dell'Assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei propri componenti. Trascorsa un'ora dal termine fissato per la prima convocazione, la seduta è valida purchè sia presente almeno un quarto dei componenti.

L'assemblea viene convocata con avviso scritto spedito a tutti i membri con lettera raccomandata o altro mezzo che dia prova dell'avvenuta consegna almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

ARTICOLO 6

(Competenze dell'Assemblea)

All'Assemblea compete:

- a) La nomina del Presidente;
- b) La nomina del Consiglio Direttivo da effettuarsi nella seduta di insediamento;
- c) L'approvazione del Bilancio preventivo annuale entro il 30 Novembre;
- d) L'approvazione del Conto consuntivo annuale entro il 30 aprile;
- e) L'approvazione delle linee guida del programma annuale delle varie attività, nell'ambito dei compiti istituzionali di cui all'art.1;
- f) La nomina dell'organo di controllo;
- g) L'acquisto e/o alienazione dei

beni mobili ed immobili;
h) Le proposte di modifica dello Statuto da inoltrare alla Regione Emilia – Romagna..

*ARTICOLO 7
(Il Consiglio Direttivo)*

Il Consiglio Direttivo, composto da sette membri è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente, tendendo a garantire la parità di genere.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per il periodo in cui resta in carica l'Assemblea e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, almeno ogni tre mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri e delibera e maggioranza dei votanti.

In caso di parità decide il voto del Presidente.

La sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari o comunque cessanti le funzioni viene tempestivamente effettuata dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

*ARTICOLO 8
(Prerogative del Consiglio Direttivo)*

Al Consiglio direttivo compete:

- a) La stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea in tempi consoni per l'approvazione nei termini di cui all'art. 6;
- b) Le proposte di linee guida delle attività di istituto da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- c) L'attuazione del programma annuale reso esecutivo dall'approvazione dell'assemblea;
- d) ogni qualsiasi attività che non sia di competenza dell'Assemblea;
- e) l'accettazione di lasciti e donazioni da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
- f) la nomina del Segretario.

*ARTICOLO 9
(Il Presidente)*

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, provvede alla esecuzione delle deliberazioni degli organi suddetti nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Il Presidente nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento;

*ARTICOLO 10
(Il Segretario)*

Il Segretario assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni.

Cura la corrispondenza e la notifica degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

*ARTICOLO 11
(L'organo di controllo)*

L'organo di controllo verifica la correttezza della gestione contabile e amministrativa del Comitato ed è presente come invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

*ARTICOLO 12
(Incarichi)*

Ogni carica o incarico, nessuno escluso od eccettuato, conferito ai membri dell'Assemblea, è coperto a titolo gratuito.

Non sono consentiti compensi; sono rimborsate le spese documentate effettuate nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza del Comitato stesso, nei limiti di un budget annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio di indirizzo può autorizzare il conferimento di incarichi professionali mediante procedure ispirate ai principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità per lo svolgimento di attività di interesse del Comitato.



*Comitato Regionale per le Onoranze
ai Caduti di Marzabotto*

Via Porrettana Nord, 4/def
40043 Marzabotto (Bo) - Tel. 051.932525
www.martimarzabotto.it
Cod. Fisc. 92009890374

